

**STATUTO COORDINATO**

**Società d'Investimento a capitale Variabile**

**SYMPHONIA LUX SICAV**

**(ex BIM FUND)**

---

Lussemburgo - B 65.036

**Società d'Investimento a Capitale Variabile**  
**SYMPHONIA LUX SICAV**  
**(ex BIM FUND)**  
**Lussemburgo**  
**Lussemburgo B 65.036**

**STATUTO COORDINATO**  
**del 11 novembre 2015**  
**con effetto 1 gennaio 2016**

quale risulta dagli atti seguenti ricevuti da:

Maître Edmond SCHROEDER, notaio con residenza a Mersch:

il 6 luglio 1998 (AttoCostitutivo), pubblicato nel *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*, numero 577 dell' 8 agosto 1998.

Maître Paul BETTINGEN, notaio con residenza a Niederanven:

il 5 dicembre 2003 (Modifica dello statuto), pubblicato nel *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*, numero 1324 del 12 dicembre 2003.

Maître Frank BADEN, notaio con residenza a Lussemburgo:

il 9 agosto 2005 (Modifica dello statuto), pubblicato nel *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*, numero 831 del 31 agosto 2005.

Maître Joëlle BADEN, notaio con residenza a Lussemburgo:

il 30 settembre 2008 (Modifica dello statuto), pubblicato nel *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*, numero 2574 del 21 ottobre 2008.

il 15 novembre 2012 (Modifica dello statuto), pubblicato nel *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*, numero 3071 del 21 dicembre 2012.

il 11 novembre 2015 (Modifica dello statuto), non ancora pubblicato.

## ARTICOLO UNO:

---

Tra i sottoscrittori e tutti coloro che possono diventare titolari di azioni emesse in futuro, è costituita una società di capitali nella forma di "società anonima" che si qualifica come "società d'investimento a capitale variabile" sotto il nome di "SYMPHONIA LUX SICAV" (la "Società").

## ARTICOLO DUE:

---

La Società è costituita a tempo indeterminato. La Società può essere sciolta in qualsiasi momento tramite una risoluzione degli azionisti adottata nei modi richiesti per l'emendamento di questo Atto Costitutivo.

Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di lanciare un Comparto, come definito nell'articolo 181 della Legge del 17 Dicembre 2010 e di determinare il periodo per il quale i Comparti della Società vengono stabiliti.

## ARTICOLO TRE:

---

L'oggetto esclusivo della Società è di collocare i fondi a sua disposizione in titoli trasferibili di qualsiasi tipo e in altri asset permessi, allo scopo di ripartire i rischi d'investimento e consentire ai propri azionisti di trarre risultati positivi dalla gestione dei propri portafogli.

La Società può attuare qualsiasi misura ed effettuare qualsiasi operazione ritenuta utile per ottenere e sviluppare i propri fini, ai sensi della legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010 riguardante le imprese d'investimento collettivo (la "legge").

## ARTICOLO QUATTRO:

---

La sede legale della Società può essere trasferita in qualsiasi altro luogo all'interno del Granducato del Lussemburgo attraverso una risoluzione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che deliberano secondo le modalità previste per le modifiche del presente Statuto, o dal Consiglio di Amministrazione della Società nella misura consentita dalla legge. Essa potrà essere trasferita entro i confini della comune attraverso una risoluzione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Consiglio d'Amministrazione rilevi il verificarsi di sviluppi sociali, politici o militari straordinari o che essi siano imminenti, e che interferiscano con le normali attività della Società presso la sua sede legale, o tramite comunicazioni tra tale ufficio e le persone all'estero, la sede legale potrà essere temporaneamente trasferita all'estero fino a completa cessazione di queste circostanze anomale; tali misure temporanee non avranno alcun effetto sulla nazionalità della Società, la quale, nonostante il trasferimento temporaneo della sua sede legale, rimarrà comunque e sempre una società lussemburghese.

## ARTICOLO CINQUE:

---

Il capitale della Società sarà rappresentato da azioni senza valore nominale e sarà sempre uguale al patrimonio netto della Società, come definito nell'Articolo ventidue riportato qui di seguito.

Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di lanciare un Comparto, come previsto nell'articolo 181 della legge datata 17 dicembre 2010 e di determinare il periodo per il quale i Comparti della Società vengono istituiti.

Inoltre, le azioni di ogni Comparto possono, in base a quanto stabilito dal Consiglio d'Amministrazione, essere emesse in una delle seguenti categorie di azioni (ciascuna una "Categoria"), ossia: (a) azioni con diritto di dividendo ("azioni a distribuzione"), e (b) azioni senza diritto di dividendo ("azioni ad accumulazione"). Ogni Categoria può essere costituita da differenti "Classi" di azioni (ciascuna una "Classe").

In qualsiasi momento, il Consiglio d'Amministrazione potrà decidere di creare dei Comparti supplementari e/o delle classi, a condizione che i diritti e i doveri degli azionisti dei Comparti già esistenti e/o delle classi non vengano modificati da tale nuova costituzione. Il capitale iniziale della Società equivale in Euro a 35.000.- USD rappresentato da 35 azioni di SYMPHONIA LUX SICAV - Combined Global Trends (ex "BIM FUND – BIM Combined Plus").

Il capitale minimo della Società dovrà essere equivalente al minimo richiesto dalla legge.

Il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato ad emettere ulteriori azioni interamente liberate in qualsiasi momento contro pagamento in contanti (o, ai sensi delle condizioni della legge e in modo particolare ad un report di audit speciale, mediante contribuzione in natura di titoli e altri asset conformemente agli obiettivi d'investimento e alle politiche dei relativi Comparti, ai sensi dei successivi Articoli venti e ventuno) al prezzo basato sul rispettivo Valore Patrimoniale Netto per azione, stabilito ai sensi del successivo Articolo ventidue, senza riservare agli azionisti esistenti una sottoscrizione preferenziale per le azioni supplementari da emettere.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare a qualsiasi amministratore o funzionario della Società debitamente autorizzato, o a qualsiasi altra persona autorizzata l'incarico di accettare le sottoscrizioni e consegnare e ricevere i pagamenti per ogni nuova azione.

Allo scopo di stabilire il capitale della Società, gli asset netti attribuibili ad ogni Comparto dovranno, se non espressi in Euro, essere convertiti in Euro e il capitale dovrà corrispondere al patrimonio netto di tutti i Comparti. Il capitale consolidato della Società è espresso in Euro.

Uno o più Comparti possono essere liquidati attraverso una delibera del Consiglio d'Amministrazione se il Valore Patrimoniale Netto del/i suddetto/i Comparto/i dovesse scendere al di sotto di un livello minimo determinato dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta al fine di operare in una maniera economicamente efficiente, oppure in caso di cambiamenti della situazione sociale, politica o economica nei paesi dove vengono fatti gli investimenti del/i Comparto/i o dove le azioni vengono distribuite, che possono avere conseguenze negative negli investimenti. In questi casi, In tali eventi, le attività del/i Comparto/i saranno realizzate, le

passività estinte e i proventi netti derivanti dalla realizzazione distribuiti agli azionisti in proporzione del numero di azioni del/i Comparto/i detenute.

L'avviso di tale decisione verrà inviato agli azionisti tramite posta all'indirizzo indicato nel registro degli azionisti.

Gli azionisti del/i Comparto/i oggetto di liquidazione possono richiedere il rimborso delle proprie azioni fino alla data di liquidazione. Per tali richieste di rimborso la SICAV applicherà il valore patrimoniale netto calcolato tenendo conto delle commissioni di liquidazione e di nessun'altra spesa. I proventi derivanti dalla liquidazione non reclamati dagli azionisti aventi diritto al momento della chiusura delle operazioni di liquidazione saranno depositati presso le *Caisse de Consignations* in Lussemburgo, in conformità alle disposizioni di legge.

Nonostante i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di cui ai paragrafi precedenti, l'assemblea generale degli azionisti può, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso, rimborsare tutte le azioni del/i Comparto/i con conseguente restituzione agli azionisti del/i relativo/i Comparto/i dell'intero Valore Patrimoniale Netto delle azioni di tale/i Comparto/i. Non sono previsti requisiti di quorum per tale assemblea generale degli azionisti che decide con delibera presa a maggioranza semplice dei voti espressi. Inoltre, se il Valore Patrimoniale Netto di uno o più Comparti scende al di sotto di un livello minimo determinato dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta al fine di operare in una maniera economicamente efficiente, oppure in caso di cambiamenti della situazione sociale, politica o economica nei paesi dove vengono fatti gli investimenti del/i Comparto/i o dove le azioni vengono distribuite, che possono avere conseguenze negative negli investimenti, il Consiglio di Amministrazione può decidere di fondere tra loro uno o più Comparti della società o di fondere uno o più Comparti con uno o più Comparti di un'altra società (se residenti in Lussemburgo o in un altro stato membro dell'Unione Europea e se tali Comparti sono inquadrati come una SICAV o come un fondo comune di investimento).

In tali circostanze, gli avvisi di tali decisioni verranno inviati agli azionisti tramite posta all'indirizzo indicato nel registro degli azionisti, in conformità con quanto previsto dalla legge, dal Regolamento della CSSF n. 10-5 e successive modifiche.

Gli azionisti del/i Comparto/i oggetto della fusione potranno continuare a richiedere il riscatto delle proprie azioni; riscatto che avverrà senza alcun costo a carico degli azionisti durante un periodo minimo di 30 giorni dalla data di notifica della decisione relativa alla fusione fino a 5 giorni lavorativi precedenti la data di calcolo del concambio di cui alla legge. Al termine di tale periodo, tutti gli azionisti rimanenti saranno vincolati dalla decisione di fusione.

Nonostante i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di cui ai paragrafi precedenti, l'assemblea generale degli azionisti può, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso, decidere di fondere tra loro uno o più Comparti della società o di fondere uno o più Comparti con uno o più Comparti di un'altra società (se residenti in Lussemburgo o in un altro stato membro dell'Unione Europea e se tali Comparti sono inquadrati come una SICAV o come un fondo comune di investimento) in conformità con quanto previsto dalla legge. Non sono previsti requisiti di quorum per tale assemblea generale degli azionisti che decide con delibera presa a maggioranza semplice dei voti espressi.

In caso in cui come conseguenza delle fusione la Società cesserà di esistere, la fusione deve essere decisa dall'assemblea generale degli azionisti del/i Comparto/i in questione, per la quale non è richiesto alcun quorum e le decisioni sono prese da la maggioranza semplice dei voti espressi.

## ARTICOLO SEI:

Per ogni Comparto, la Società può decidere di emettere solamente azioni nominative.

Nel caso delle azioni nominative l'azionista riceverà una conferma della sua partecipazione.

Le azioni potranno essere assegnate solo previa accettazione della sottoscrizione e dopo ricevimento del prezzo d'acquisto. A seguito dell'accettazione della sottoscrizione e del ricevimento del prezzo d'acquisto da parte della Società, il sottoscrittore avrà immediatamente titolo alle azioni acquistate.

Se viene deciso il pagamento di un dividendo, esso deve essere pagato agli azionisti aventi diritto, riguardo alle azioni nominative, agli indirizzi riportati nel Registro degli Azionisti.

Tutte le azioni emesse della Società devono essere registrate nel Registro degli Azionisti, il quale deve essere mantenuto dalla Società o da una o più persone designate appositamente dalla Società, e tale Registro deve riportare il nome di ogni titolare di azioni nominative, la sua residenza o domicilio eletto, il numero di azioni in suo possesso e l'ammontare pagato per ogni azione. Ogni trasferimento di azioni nominative deve essere riportato nel Registro degli azionisti.

Ogni azionista intestatario deve fornire alla Società un indirizzo al quale notificare tutte le comunicazioni e gli annunci che potrebbero essere inviati dalla Società. Tale indirizzo dovrà anche essere inserito nel Registro degli Azionisti. Qualora l'azionista intestatario e registrato non fornisca tale indirizzo, la Società potrà consentire che venga a tale scopo inserito un avviso nel Registro degli Azionisti e l'indirizzo dell'azionista sarà considerato essere quello della sede legale della Società, o qualsiasi altro indirizzo stabilito di volta in volta dalla Società, fino a quando tale azionista non fornirà un altro indirizzo alla Società. L'azionista potrà, in qualsiasi momento, cambiare il suo indirizzo inserito nel Registro degli Azionisti inviando una comunicazione scritta alla sede legale della Società o a qualsiasi altro indirizzo stabilito di volta in volta dalla Società stessa.

Ove il pagamento eseguito da uno qualsiasi dei sottoscrittori dia diritto alla titolarità di una frazione dell'azione, il sottoscrittore non avrà diritto di voto in proporzione a quella frazione, ma, nella misura in cui la Società stabilirà per il calcolo delle frazioni, avrà diritto a ricevere dividendi ed altri contributi su base proporzionale.

La Società riconoscerà solo un titolare di ciascuna azione della Società, salvo accordi diversi intercorsi con la Società per altri motivi. In presenza di proprietà congiunta o nuda e usufrutto, la Società potrà sospendere l'esercizio di qualsiasi diritto derivante dall'azione o dalle azioni interessate fino a quando una persona sarà stata designata a rappresentare i titolari congiunti o i nudi proprietari e usufruttuari rispetto alla Società.

## ARTICOLO SETTE:

Il Consiglio d'Amministrazione può limitare o impedire l'acquisto di azioni della Società da parte di qualsiasi persona, azienda o persona giuridica, qualora la Società stessa ritenga che tale acquisto sia in violazione della legge del Lussemburgo o di altro Paese, e che renda la Società soggetta ad imposte in un paese diverso dal Gran Ducato del Lussemburgo, o possa in altro modo danneggiare la Società.

In modo più specifico, la Società può limitare o impedire l'acquisto di azioni della Società da parte di qualsiasi "cittadino statunitense", come definito qui di seguito.

Quando utilizzato nel presente Statuto, il termine "cittadino degli Stati Uniti" indica qualsiasi cittadino o residente degli Stati Uniti d'America, o di qualsiasi altro territorio o possedimento o area sotto la giurisdizione degli Stati Uniti d'America o qualsiasi persona che risieda normalmente negli Stati Uniti (comprese le proprietà immobiliari di qualsiasi persona, società o partnership costituita od organizzata in quel paese).

A tali fini, la Società può:

- a) Negare l'emissione di qualsiasi tipo di azione e negare la registrazione di qualsiasi trasferimento di azioni, qualora tali registrazioni o trasferimenti causino o possano produrre benefici economici a persone alle quali il possesso di azioni di questa Società sia vietato.
- b) Richiedere in qualsiasi momento a qualsiasi persona il cui nome è inserito nel Registro degli Azionisti o a qualsiasi persona che intenda annotare in tale Registro il trasferimento delle azioni di fornire tutte le informazioni, supportate da una dichiarazione scritta e giurata, ritenute necessarie allo scopo di stabilire se la proprietà delle azioni di tali azionisti sia o sarà in capo a persone alle quali è vietato possedere azioni della Società.
- c) Qualora la Società ritenga che una persona, alla quale è fatto divieto di possedere azioni della Società sia, individualmente che congiuntamente ad altre persone, sia il beneficiario economico delle azioni, riscattare imperativamente da tale azionista tutte le azioni in suo possesso; se la Società ritenga che una o più persone siano proprietari di una parte delle azioni della Società e questo fatto renda la Società passibile d'imposte o soggetta ad altre normative di giurisdizioni diverse da quelle del Lussemburgo, riscattare imperativamente tutte o una parte delle azioni detenute da tali azionisti, a seconda delle necessità, nel seguente modo:
  - 1) la Società dovrà inviare una comunicazione (di seguito denominata "avviso d'acquisto") all'azionista che compare nel Registro degli Azionisti come proprietario delle azioni da acquistare, specificando le azioni da acquistare come detto in precedenza, il prezzo da pagare per tali azioni, e il luogo nel quale il prezzo di acquisto relativo a tali azioni verrà pagato. Questo avviso potrà essere inviato all'azionista a mezzo posta ordinaria indirizzata all'ultimo indirizzo conosciuto dell'azionista, secondo quando appare nei libri della Società.  
Immediatamente dopo la chiusura dell'operazione alla data specificata nell'avviso d'acquisto, il suddetto azionista cesserà di essere proprietario delle azioni specificate nell'avviso e, nel caso delle azioni nominative, il suo nome sarà rimosso quale titolare di tali azioni dal Registro degli Azionisti;
  - 2) il prezzo al quale le azioni specificate nell'avviso d'acquisto saranno acquistate (di seguito denominato "il prezzo d'acquisto") sarà una somma pari al relativo Valore Patrimoniale Netto per azione stabilito conformemente al successivo Articolo ventidue, a partire dalla data riportata sull'avviso d'acquisto;
  - 3) il pagamento del prezzo d'acquisto sarà effettuato al proprietario delle azioni nella valuta di riferimento del Comparto interessato, eccetto durante i periodi di restrizioni sui cambi, e sarà depositato dalla Società in una banca del Lussemburgo o altrove (come specificato nell'avviso d'acquisto) come pagamento a tale proprietario.  
Ad avvenuto deposito del prezzo d'acquisto come sopra indicato, nessuna persona interessata alle azioni specificate nell'avviso d'acquisto avrà ancora interessi in tali azioni, né potrà avanzare rivendicazioni contro la Società o i suoi beni a questo riguardo, fatto salvo il diritto dell'azionista a comparire come proprietario per ricevere il prezzo d'acquisto depositato secondo la procedura sopraccitata (senza interessi) da tale banca;
  - 4) l'esercizio da parte della Società dei poteri conferiti tramite questo Articolo non potranno in nessun caso essere messi in dubbio o invalidati, sulla base dell'insussistenza di prove sufficienti della proprietà delle azioni da parte di chicchessia od in considerazione del fatto che la reale proprietà di qualsiasi azione sia diversa da quella raffigurata dalla Società alla data riportata negli avvisi d'acquisto, a condizione che in questo caso detti poteri vengano esercitati dalla Società in buona fede.
- d) Rifiutare di accettare il voto di qualsiasi persona alla quale sia preclusa la possibilità di possedere azioni della Società, a qualsiasi assemblea degli azionisti della Società.

## ARTICOLO OTTO:

Qualsiasi assemblea regolarmente costituita dagli azionisti della Società rappresenta tutti gli azionisti della Società. Essa ha i poteri più ampi per disporre, eseguire e ratificare gli atti che riguardano le attività della Società.

## ARTICOLO NOVE:

L'assemblea generale annuale degli azionisti dovrà tenersi conformemente alla legge vigente in Lussemburgo, presso la sede legale della Società a Lussemburgo, o presso qualsiasi altro luogo in Lussemburgo specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, il quarto martedì del mese di gennaio di ogni anno alle ore 11:30. Ove tale giorno non sia un giorno di apertura delle banche in Lussemburgo, l'assemblea generale annuale dovrà tenersi il successivo giorno lavorativo in Lussemburgo. L'assemblea generale annuale può anche tenersi all'estero se, a giudizio esclusivo del Consiglio d'Amministrazione, circostanze eccezionali richiedano questa misura.

Altre assemblee degli azionisti possono tenersi nei luoghi e negli orari specificati nei relativi avvisi di convocazione.

## **ARTICOLO DIECI:**

Il quorum e le tempistiche stabilite dalla legge dovranno regolamentare l'avviso di convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli azionisti della Società, salvo indicazioni diverse contenute nel presente Statuto.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Un azionista può intervenire ad ogni assemblea degli azionisti nominando un'altra persona come suo sostituto mediante delega scritta inviata a mezzo cablogramma, telegramma, telex o telefax. Una società può rilasciare delega tramite un funzionario a ciò debitamente autorizzato.

Salvo disposizioni diverse di legge o indicazioni diverse fornite in questo Statuto, le risoluzioni delle assemblee degli azionisti regolarmente convenute saranno approvate tramite maggioranza semplice espressa dai voti dei presenti e degli azionisti rappresentati tramite delega e aventi diritto di voto.

Anche le risoluzioni relative a qualsiasi classe o Comparto saranno approvate, salvo disposizioni di legge diverse o indicazioni diverse fornite nel presente Statuto, tramite maggioranza semplice degli azionisti della classe o del Comparto presenti o rappresentati per delega e aventi diritto di voto.

Il Consiglio d'Amministrazione può stabilire tutte le altre condizioni che devono essere soddisfatte dagli azionisti per la loro partecipazione a qualsiasi assemblea degli azionisti.

## **ARTICOLO UNDICI:**

Gli azionisti si riuniranno in assemblea previa convocazione da parte del Consiglio d'Amministrazione. Gli avvisi contenenti l'ordine del giorno dovranno essere spediti ad ogni azionista almeno con otto giorni d'anticipo rispetto alla data della riunione, all'indirizzo dell'azionista specificato nel Registro degli Azionisti.

Inoltre, nel rispetto dei termini previsti dalla legge, gli avvisi di convocazione dovranno essere pubblicati nel *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*, del Lussemburgo, in un quotidiano del Lussemburgo, nonché in altri eventuali quotidiani che il Consiglio d'Amministrazione riterrà opportuni.

## **ARTICOLO DODICI:**

Il Consiglio d'Amministrazione composto da almeno tre membri è incaricato della gestione della Società; i membri del Consiglio d'Amministrazione non devono essere necessariamente anche azionisti della Società.

Gli amministratori devono essere eletti dagli azionisti durante l'assemblea generale annuale, per un periodo che termina all'assemblea generale annuale successiva e fino a quando i loro successori con i requisiti necessari non vengono eletti, tuttavia fermo restando che un amministratore potrà essere rimosso con o senza giusta causa e/o sostituito in qualsiasi momento tramite risoluzione adottata dagli azionisti.

Qualora una carica di amministratore si renda vacante a seguito di decesso, pensionamento o altro, i restanti amministratori potranno riunirsi ed eleggere, per voto di maggioranza, un amministratore che occupi tale incarico vacante fino alla successiva assemblea degli azionisti.

## **ARTICOLO TREDICI:**

Il Consiglio d'Amministrazione potrà scegliere un presidente e uno o più vice-presidenti tra i suoi membri. Il Consiglio potrà anche scegliere un segretario, il quale non deve essere necessariamente un amministratore, che sarà responsabile della stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e dell'assemblea degli azionisti. Il Consiglio d'Amministrazione si riunirà previa convocazione da parte del presidente, o da parte di almeno due amministratori, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il presidente dovrà presiedere tutte le assemblee degli azionisti e le riunioni del Consiglio d'Amministrazione, ma in sua assenza gli azionisti o il Consiglio d'Amministrazione potranno nominare un altro amministratore e, in assenza di uno qualsiasi degli amministratori all'assemblea degli azionisti, qualsiasi altra persona potrà essere nominata presidente pro tempore tramite votazione della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà di volta in volta nominare funzionari della Società, compreso un direttore generale, un segretario, un assistente del direttore generale, assistenti di segreteria o altri funzionari considerati necessari per il funzionamento e la gestione della Società. Tali nomine possono essere revocate in qualsiasi momento dal Consiglio d'Amministrazione. I funzionari non devono necessariamente essere amministratori o azionisti della Società. I funzionari nominati, salvo indicazioni diverse contenute in questo Statuto, avranno solamente i poteri e i doveri conferiti loro dal Consiglio d'Amministrazione.

La convocazione scritta di qualsiasi riunione del Consiglio d'Amministrazione deve essere fornita agli amministratori con almeno ventiquattro ore d'anticipo rispetto all'ora stabilita per la riunione, fatta eccezione per circostanze d'emergenza, in presenza delle quali la natura di tali circostanze eccezionali dovrà essere descritta nella convocazione della riunione. Tale convocazione può essere rifiutata per iscritto o via cablogramma, telegramma, telex o telefax da parte di ciascun amministratore. Un avviso di convocazione separato non è necessario per le singole riunioni tenute nei luoghi e negli orari previsti in un programma adottato precedentemente tramite risoluzione del Consiglio d'Amministrazione.

In qualsiasi riunione del Consiglio d'Amministrazione, qualsiasi amministratore può partecipare nominando per iscritto o via cablogramma, telegramma, telex o telefax, un altro amministratore in sua rappresentanza.

Gli amministratori possono solo intervenire nelle riunioni debitamente convocate del Consiglio d'Amministrazione. Gli amministratori non possono vincolare la Società tramite i propri atti individuali, salvo i casi in cui questo sia specificatamente permesso da una risoluzione del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare o agire validamente solo se almeno la maggioranza degli amministratori è presente o rappresentata alla riunione del Consiglio d'Amministrazione (che potrà tenersi anche tramite teleconferenza). Le decisioni devono essere prese con la maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati a tale riunione. Qualora in qualsiasi riunione il numero dei voti favorevoli e contrari ad una risoluzione sia pari, al presidente spetterà il voto decisivo. In caso di teleconferenza, le decisioni validamente prese dagli amministratori saranno successivamente incluse nel normale verbale.

Le risoluzioni firmate da tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione saranno altrettanto valide ed efficaci come se fossero state approvate in una riunione debitamente convenuta. Le firme potranno apparire su un singolo documento o su copie multiple di un'identica risoluzione e potranno essere fornite al Consiglio d'Amministrazione tramite lettera, via cablogramma, telegramma, telex, telefax o strumenti analoghi. La data delle decisioni contemplate in queste risoluzioni sarà la data di apposizione dell'ultima firma.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà delegare i suoi poteri per la conduzione delle attività di gestione quotidiane e degli affari della Società, nonché i suoi poteri di azione per promuovere la politica aziendale ed i suoi scopi, a persone fisiche o giuridiche che non devono essere necessariamente membri del Consiglio d'Amministrazione.

## ARTICOLO QUATTORDICI:

Il verbale di ogni riunione del Consiglio d'Amministrazione, nonché di qualsiasi assemblea generale degli azionisti dovrà essere firmato dal presidente o, in sua assenza, dal presidente pro tempore che ha presieduto quella riunione.

Copie o estratti del verbale che devono essere presentati in procedimenti giudiziari o di altro tipo dovranno essere firmati dal presidente che ha presieduto quella riunione, oppure dal segretario, o da almeno due amministratori.

## ARTICOLO QUINDICI:

In base ai principi di ripartizione dei rischi, il Consiglio d'Amministrazione deve avere il potere di determinare la politica aziendale e d'investimento per gli investimenti relativi ad ogni Comparto e per la conduzione della gestione e delle attività della Società.

Il Consiglio d'Amministrazione deve anche definire eventuali restrizioni che di volta in volta saranno applicabili agli investimenti della Società.

Il Consiglio d'Amministrazione può stabilire che gli asset della Società vengano investiti in:

- a) titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario ammessi o scambiati sul mercato regolamentato;
- b) titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario scambiati in un altro mercato di uno stato membro dell'Unione Europea, regolamentato, che operi regolarmente e che sia riconosciuto ed aperto al pubblico;
- c) titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario ammessi alle quotazioni ufficiali di Borsa in un paese non membro dell'Unione Europea o scambiati in un altro mercato di un paese non appartenente all'Unione Europea, regolamentato, che operi regolarmente e che sia riconosciuto ed aperto al pubblico, a condizione che l'indicazione della Borsa o del mercato sia previsto nei documenti costitutivi dell'OIVCM;
- d) titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi recentemente, a condizione che:
  - i termini di emissione includano l'impegno ad inoltrare richiesta per l'ammissione alla quotazione ufficiale della Borsa o in un altro mercato regolamentato che operi regolarmente, che sia riconosciuto ed aperto al pubblico a condizione che l'indicazione della Borsa o del mercato sia prevista nei documenti costitutivi dell'OIVCM;
  - tale ammissione sia garantita entro un anno dall'emissione;
- e) quote di OIVCM autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e/o altri OICR, situati o meno in un paese membro dell'Unione Europea, a condizione che:
  - tali OICR siano autorizzati ai sensi di un ordinamento che assicuri che essi siano soggetti ad una vigilanza considerata dal CSSF equivalente a quella contenuta nella legge comunitaria, e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente assicurata;
  - il livello di protezione dei titolari di quote in questi altri OICR sia equivalente a quello fornito ai titolari di quote in un OIVCM, e in particolare che le norme sulla segregazione degli asset, assunzione e concessione di prestiti e le vendite allo scoperto di titoli trasferibili e strumenti di mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva 2009/65/CE;
  - le attività di questi altri OICR vengano riportate nelle relazioni semestrali ed annuali per permettere una valutazione delle attività e passività, dell'utile e delle operazioni durante il periodo coperto dalla relazione;
  - non oltre il 10% degli asset degli OIVCM o di altri OICR, la cui acquisizione sia contemplata, possa, ai sensi dei propri documenti costitutivi, in aggregato essere investito in unità di altre OIVCM o altri OICR;
- f) depositi presso istituti di credito ripagabili su richiesta o con il diritto di essere ritirati, e di maturare entro e non oltre 12 mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia la sua sede legale in uno degli stati membri dell'Unione Europea o, se la sede legale dell'istituto di credito si trova non in uno stato membro, a condizione che sia soggetto a norme precauzionali considerate dal CSSF come equivalenti a quelle dettate dalla legge comunitaria;
- g) strumenti finanziari derivati, compresi gli strumenti assimilabili alle liquidazioni in contanti, trattati su un mercato regolamentato di riferimento, e/o strumenti finanziari derivati trattati al di fuori del mercato regolamentato ("derivati OTC"), a condizione che:
  - il sottostante si componga di strumenti, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute, nei quali l'OIVCM può investire in funzione dei suoi obiettivi d'investimento, come specificato nei documenti costitutivi dell'OIVCM;
  - le controparti delle transazioni in derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale, e appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF; e
  - i derivati OTC siano soggetti a valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e possano essere venduti, liqui-

- h) dati o chiusi compensando la transazione in qualsiasi momento al valore nominale su iniziativa dell'OIVCM; strumenti del mercato monetario diversi da quelli trattati sul mercato regolamentato, se l'emissione o l'emittente degli strumenti sono essi stessi regolamentati allo scopo di proteggere gli investitori e i risparmi, e a condizione che tali strumenti siano:
- emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale, o da una banca centrale di uno stato membro, la Banca Centrale Europea, l'Unione Europea o la Banca Europea per gli Investimenti, uno stato non membro o, in caso di uno stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione, o da un ente pubblico internazionale al quale appartiene uno o più stati membri; oppure
  - emessi da un'impresa i cui titoli siano negoziati su mercati regolamentati; oppure
  - emessi o garantiti da una organizzazione soggetta a vigilanza prudenziale, conformemente ai criteri definiti dalle leggi comunitarie, o da qualsiasi organizzazione soggetta e conforme a norme prudenziali che siano considerate dalla CSSF equivalenti a quelle stabilite dalle leggi comunitarie; oppure
  - emessi da altri enti appartenenti alle categorie approvate dal CSSF a condizione che gli investimenti in questi strumenti siano soggetti ad una protezione dell'investitore equivalente a quella stabilita nel primo, nel secondo o nel terzo punto, e a condizione che l'emittente sia una società il cui capitale e le cui riserve ammontino ad almeno dieci milioni di Euro (10,000.000 Euro) e che presenti e pubblici i suoi conti annuali conformemente alla quarta Direttiva 78/660/EEC, e che sia un'entità che, all'interno di un gruppo di aziende che include una o più società quotate in Borsa, sia dedicata al finanziamento del gruppo o sia un'entità dedicata al finanziamento dei veicoli di cartolarizzazione che beneficino di una linea bancaria di liquidità.

Inoltre, un OIVCM non può investire più del 10% dei suoi asset in titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario, una società d'investimento può acquisire beni mobili ed immobili essenziali per il perseguimento diretto delle proprie attività e un OIVCM non può acquisire metalli preziosi o certificati che li rappresentino.

Un OIVCM può detenere asset liquidi ausiliari.

Inoltre, un Comparto della società può sottoscrivere, acquisire e/o detenere titoli emessi da uno degli altri Comparti della Società, in conformità con le disposizioni indicate nei documenti di vendita della Società e con le restrizioni stabilite dalla legge.

Secondo le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi, il Consiglio di Amministrazione può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno e nella misura più ampia consentita dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi, ma in conformità alle disposizioni stabilite nei documenti di vendita della Corporation:

- (i) creare qualsiasi Comparto e/o Classe di Azioni che si qualificano come un OICVM feeder o in un OICVM master;
- (ii) convertire qualsiasi Comparto esistente e/o classe di azioni in un Comparto feeder e/o classe di azioni; o
- (iii) modificare l'OICVM master o uno dei suoi feeder e/o classe di azioni.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 46 della legge, la SICAV o uno dei suoi Comparti che agisce come un Comparto feeder (il "feeder") di un master investirà almeno l'85% delle sue attività in un altro OICVM o in un Comparto di tale OICVM (il "master").

Il feeder non può investire più del 15% delle proprie attività nei seguenti strumenti:

- (i) attività liquide accessorie ai sensi dell'articolo 41, paragrafo (2), secondo comma della legge e successive modifiche;
- (ii) strumenti finanziari derivati che possono essere utilizzati solo a fini di copertura, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo (1), lettera g) e all'articolo 42, paragrafi (2) e (3) della legge e successive modifiche;
- (iii) beni mobili ed immobili di natura essenziale per l'esercizio diretto delle attività della società.

## ARTICOLO SEDICI

Nessun contratto o altra transazione tra la Società e qualsiasi altra società o azienda sarà influenzato o invalidato dal fatto che uno o più amministratori o funzionari della Società abbiano degli interessi, o siano amministratori, soci, funzionari o dipendenti di tale altra società o azienda.

A qualsiasi amministratore o funzionario della Società che svolge la funzione di amministratore, socio, funzionario o dipendente di una società o azienda con la quale la Società ha un contratto o collabora per le proprie attività non dovrà, in ragione di detta affiliazione con tale altra società o azienda, essere impedito di valutare, votare o agire su questioni rispetto a contratti in essere e altre attività.

Qualora uno qualsiasi degli amministratori o dei funzionari della Società abbia degli interessi personali in qualsiasi transazione della Società, tale amministratore o funzionario dovrà informare il Consiglio d'Amministrazione di tale interesse e non dovrà discutere o votare alcuna delle transazioni; tali transazioni e interessi dell'amministratore o del funzionario dovranno essere riferiti alla successiva assemblea degli azionisti.

Il termine "interesse personale", come utilizzato nella frase precedente, non include relazioni o interessi su questioni, posizioni o transazioni che coinvolgono la Banca Intermobiliare S.p.A., Torino e le sue società sussidiarie ed associate o altre aziende o entità che potrebbero essere determinate di volta in volta dal Consiglio d'Amministrazione a sua discrezione.

## ARTICOLO DICIASSETTE:

La Società può risarcire a qualsiasi amministratore, funzionario o procuratore, e i suoi eredi, esecutori ed amministratori, le spese ragionevolmente sostenute dallo stesso in relazione a qualsiasi azione, causa o procedimento legale di cui potrebbe essere parte, essendo o essendo stato amministratore, funzionario della Società ovvero per essere stato, su richiesta di quest'ultima, amministratore, funzionario o procuratore di qualsiasi altra società di cui la Società sia azionista o creditrice e dalla quale egli non potrebbe essere indennizzato, tranne il caso in cui, egli -in esito ad azioni, cause o procedimenti legali- sia giudicato definitivamente responsabile di colpa grave o negligenza professionale; in caso di composizione stragiudiziale, il risarcimento sarà dovuto soltanto in relazione alle questioni coperte dalla composizione per le quali la Società sia supportata da un parere legale che attesti che la



persona da risarcire non ha commesso la violazione in oggetto. Il diritto di risarcimento sopraccitato non esclude gli altri diritti ai quali egli potrebbe avere titolo.

## **ARTICOLO DICIOOTTO:**

La Società sarà vincolata dalla doppia firma di due amministratori o dalla firma singola di uno qualsiasi degli amministratori debitamente autorizzati o dalla firma singola di un funzionario della Società debitamente autorizzato, o dalla una firma singola di qualsiasi altra persona delegata da parte del Consiglio d'Amministrazione.

## **ARTICOLO DICIANNOVE:**

Le attività operative della Società e la sua situazione finanziaria, compresi in particolare i libri sociali, dovranno essere supervisionate da uno o più revisori contabili in possesso dei requisiti richiesti dalla legge del Lussemburgo quali l'onorabilità e l'esperienza professionale, che dovranno svolgere gli adempimenti prescritti dalla legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo.

Il revisore incaricato dovrà essere nominato dagli azionisti durante l'assemblea generale annuale degli azionisti e rimarrà in carica fino a quando sarà sostituito dal suo successore.

## **ARTICOLO VENTI:**

Come descritto in modo più dettagliato qui di seguito, la Società ha il potere di riscattare le proprie azioni in qualsiasi momento nei limiti stabiliti dalla legge.

Qualsiasi azionista può in qualsiasi momento richiedere il riscatto di tutte o di parte delle sue azioni della Società, previo eventuale preavviso stabilito dal Consiglio d'Amministrazione. Il prezzo di riscatto dovrà essere pagato entro e non oltre i 10 giorni lavorativi bancari lussemburghesi successivi al giorno di valutazione applicabile e dovrà essere pari al Valore Patrimoniale Netto per azione stabilito conformemente alle disposizioni dell'Articolo ventidue del presente Statuto, dedotta la commissione di rimborso, se presente, come stabilito dal Consiglio d'Amministrazione. Le richieste devono essere presentate dall'azionista per iscritto alla sede legale della Società a Lussemburgo o a qualsiasi altra persona o entità nominata dalla Società come suo agente per il riscatto delle azioni.

Le azioni del capitale della Società oggetto di riscatto da parte della Società medesima devono essere annullate.

La Società non sarà vincolata a riscattare e a convertire in ogni giorno di valutazione più del 10% del numero delle azioni di ciascun Comparto in circolazione in tale giorno di valutazione. Riscatti e conversioni possono conseguentemente essere differiti dalla Società e saranno quindi evasi il giorno di valutazione successivo (fermo restando il limite sopraccitato). A questo scopo, le richieste di riscatto e conversione differite avranno priorità rispetto alle richieste pervenute successivamente.

Qualsiasi richiesta di riscatto o conversione sarà irrevocabile, fatti salvi i casi di sospensione dei riscatti e delle conversioni ai sensi delle relative disposizioni dell'Articolo ventuno di questo Statuto. In assenza di revoca, i riscatti e le conversioni avverranno il giorno di valutazione successivo alla fine della sospensione.

Compatibilmente alle limitazioni o alle disposizioni contenute nei documenti d'offerta, qualsiasi azionista potrà richiedere la conversione di tutte o di una parte delle proprie azioni corrispondenti ad una specifica classe o Comparto in azioni di un'altra classe e/o Comparto esistente, sulla base del Valore Patrimoniale Netto per azione del Comparto e/o delle classi coinvolte, dedotta la commissione di conversione, se applicata, come stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.

La formula di conversione viene stabilita di volta in volta dal Consiglio d'Amministrazione e viene riportata nei vigenti documenti d'offerta della Società.

Il Consiglio d'Amministrazione può, di volta in volta, fissare per ogni specifica classe o Comparto un ammontare minimo di riscatto o conversione, il tutto come riportato nei vigenti documenti d'offerta della Società.

Il Consiglio d'Amministrazione può anche limitare o sopprimere il diritto di conversione per particolari classi e/o Comparti.

## **ARTICOLO VENTUNO:**

Allo scopo di determinare il prezzo di emissione, di riscatto e di conversione per azione, il Valore Patrimoniale Netto delle azioni deve essere determinato dalla Società, o da qualsiasi persona o entità nominata dalla Società come suo agente a questo fine, di volta in volta, ma in nessun caso meno di due volte al mese, a seconda di quanto deciso dal Consiglio d'Amministrazione (ogni giorno per la determinazione del Valore Patrimoniale Netto riferito in questo documento come "giorno di valutazione") fermo restando che nel caso in cui il giorno di valutazione coincida con un giorno festivo per le banche a Lussemburgo, tale giorno di valutazione coinciderà con il successivo giorno lavorativo bancario a Lussemburgo.

Ove rispetto all'ultimo giorno di valutazione vi fosse una variazione rilevante nelle quotazioni del mercato in cui una parte rilevante degli investimenti della Società attribuibili ad uno specifico Comparto sono trattati o quotati, il Consiglio d'Amministrazione può, per salvaguardare gli interessi degli azionisti e del Consiglio d'Amministrazione della Società, annullare la prima valutazione ed eseguirne una seconda.

La Società può sospendere la determinazione del Valore Patrimoniale Netto per azione di un particolare Comparto e l'emissione e il riscatto delle azioni in tale Comparto, nonché la conversione da e in azioni di tale Comparto durante:

- a) qualsiasi periodo in cui i mercati principali o le Borse, nei quali una parte sostanziale degli investimenti di ciascun Comparto della Società sono di volta in volta quotati, siano chiusi per ragioni diverse da normali festività, o durante i quali gli scambi vengono ristretti o sospesi;
- b) l'esistenza di qualsiasi congiuntura economica che costituisca una situazione di emergenza a seguito della quale non sia

- c) possibile liquidare o valutare gli asset detenuti da ciascun Comparto della Società;
- d) qualsiasi guasto nei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per stabilire il prezzo o il valore di uno qualsiasi degli investimenti attribuibili a qualsiasi Comparto, i prezzi correnti o i valori su qualsiasi mercato o Borsa Valori;
- e) qualsiasi periodo in cui la Società non sia in grado di rimpatriare i fondi per effettuare i pagamenti dei riscatti delle azioni di qualsiasi Comparto o durante il quale qualsiasi trasferimento di fondi coinvolti nella realizzazione o nell'acquisizione degli investimenti o pagamenti dovuti al riscatto delle azioni di qualsiasi Comparto non possa, a giudizio del Consiglio d'Amministrazione, essere effettuato a prezzi o a tassi di cambio normali;
- e) durante il periodo di liquidazione o a partire dalla data in cui venga inviata la convocazione dell'assemblea degli azionisti a cui sarà proposta una risoluzione per liquidare la Società.

Qualsiasi sospensione di questo tipo dovrà essere notificata agli azionisti che richiedono l'emissione, il riscatto o la conversione delle azioni dalla Società al momento della presentazione della loro richiesta di tale emissione, riscatto o conversione, e dovrà essere pubblicata dalla Società (se a giudizio degli amministratori possa superare i quattordici giorni).

Tale sospensione riguardante qualsiasi Comparto non avrà alcun effetto sulla determinazione del Valore Patrimoniale Netto, l'emissione, il riscatto e la conversione delle azioni di qualsiasi altro Comparto, se le circostanze riferite sopra non sussistono rispetto agli altri Comparti.

Le richieste pendenti di emissioni, riscatti e/o conversioni vengono prese in considerazione il giorno di valutazione successivo alla fine del periodo di sospensione.

## ARTICOLO VENTIDUE:

Il Valore Patrimoniale Netto delle azioni di ogni Comparto della Società dovrà essere calcolato nella valuta di riferimento del Comparto interessato ed espresso in altre valute estere secondo quanto eventualmente stabilito dal Consiglio d'Amministrazione (fermo restando che, ove esistano situazioni che, a giudizio del Consiglio d'Amministrazione, rendano non ragionevolmente praticabile o pregiudizievole per gli azionisti la conversione in tale valuta estera, il Valore Patrimoniale Netto potrà essere temporaneamente convertito in altra valuta determinata a discrezione del Consiglio d'Amministrazione) come cifra per azione e dovrà essere determinato rispetto ad ogni giorno di valutazione, dividendo il patrimonio netto della Società corrispondente ad ogni Comparto (ossia il valore del patrimonio della Società corrispondente a tale Comparto dedotte le passività allo stesso attribuibili) per il numero di azioni del relativo Comparto allora circolanti.

A. Le attività della Società possono includere:

- a) tutta la liquidità disponibile o in deposito, compresi gli eventuali interessi maturati;
- b) tutte le fatture, i titoli pagabili a vista e i crediti (compresi i profitti derivanti di titoli venduti ma non consegnati);
- c) tutte le obbligazioni, effetti a termine, azioni, obbligazioni nominative, diritti di sottoscrizione, garanzie, opzioni e altri investimenti e titoli di proprietà o assunti dalla Società;
- d) tutte le azioni, i dividendi azionari, i dividendi di cassa e le distribuzioni di cassa ricevibili dalla Società (fermo restando che la Società può apportare delle rettifiche per quanto riguarda le fluttuazioni nel valore di mercato dei titoli causato da negoziazioni effettuate a seguito dello stacco di dividendi, diritti, o pratiche simili);
- e) tutti gli interessi maturati su qualsiasi titolo fruttifero di proprietà della Società, con eccezione della misura in cui gli stessi sono inclusi o si riflettono nel valore di tale titolo;
- f) le spese preliminari della Società che non siano state ammortizzate; e
- g) tutti gli altri asset di qualsiasi tipo o natura, comprese le spese prepagate.

Il valore di questi asset dovrà, in linea di principio essere stabilito nel seguente modo:

- 1) il valore di qualsiasi liquidità a disposizione o in deposito, fatture, titoli pagabili a vista e crediti, spese prepagate, dividendi di cassa e interessi dichiarati o maturati e non ancora ricevuti devono essere considerati nell'ammontare totale, salvo in ogni caso che il pagamento per intero sia improbabile; in questo caso, il valore sarà determinato applicando le svalutazioni che il Consiglio d'Amministrazione riterrà appropriati per riflettere il valore effettivo;
- 2) il valore dei titoli quotati o scambiati su qualsiasi Borsa dovrà essere per ogni titolo l'ultimo prezzo conosciuto, e ove appropriato, il prezzo medio di mercato sulla Borsa che costituisce normalmente il mercato principale per quel titolo;
- 3) i titoli scambiati in un altro mercato regolamentato vengono valutati nel modo più simile possibile a quello descritto nel precedente sottoparagrafo;
- 4) qualora i titoli custoditi nel portafoglio di un Comparto in un determinato giorno di valutazione non siano quotati o scambiati in una Borsa o in un altro mercato regolamentato oppure, se per uno qualsiasi dei titoli, non sia disponibile la quotazione del prezzo, o se il prezzo stabilito conformemente ai precedenti sottoparagrafi 2) e/o 3) non sia ritenuto dal Consiglio d'Amministrazione rappresentativo del valore equo di mercato del titolo in questione, il valore di detti titoli sarà stabilito sulla base di un prezzo di vendita prevedibilmente ragionevole, stabilito con prudenza e in buona fede;
- 5) tutti gli altri asset saranno valutati ai loro rispettivi valori equi, come stabilito in buona fede dal Consiglio d'Amministrazione, conformemente ai principi e alle procedure di valutazione generalmente accettati.

Il Consiglio d'Amministrazione, a propria discrezione, può permettere l'uso di altri metodi di valutazione qualora ritenga che tale valutazione rifletta meglio il valore equo di qualsiasi asset.

Il valore degli asset denominati in una valuta diversa da quella di riferimento del relativo Comparto sarà convertito ai tassi di cambio prevalenti in Lussemburgo al momento della determinazione del corrispondente Valore Patrimoniale Netto.

B. Le passività della Società includono:

- a) tutti i prestiti, le fatture e i debiti;
- b) tutti gli oneri amministrativi maturati o pagabili e le spese (comprese non in via esaustiva le parcelle dei consulenti d'investimento, oneri di custodia e oneri amministrativi centrali);
- c) tutte le passività conosciute, presenti e future, compresi tutti gli obblighi contrattuali maturati relativi al pagamento di de-

naro, compreso l'ammontare di qualsiasi dividendo non pagato dichiarato dalla Società ove il giorno di valutazione coincida con la data di determinazione degli aventi diritto;

- d) l'accantonamento adeguato per il pagamento d'imposte future sulla base del capitale e del reddito il giorno della valutazione, come di volta in volta stabilito dalla Società, nonché altre riserve se autorizzate e approvate dal Consiglio d'Amministrazione; e
- e) tutte le altre passività della Società, di qualsiasi tipo e natura, eccetto le passività rappresentate da azioni della Società. Nel determinare l'ammontare delle passività, la Società dovrà prendere in considerazione tutte le spese pagabili dalla Società comprese le spese di formazione, parcelle e spese pagabili ai consulenti d'investimento o ai manager d'investimento, contabili, custodi, personale amministrativo, domiciliatari, agenti di registrazione e trasferimento, agenti addetti ai pagamenti, la società di gestione e rappresentanti permanenti in luoghi di registrazione, qualsiasi agente dipendente della Società, oneri per servizi legali e di audit, costi di quotazione in Borsa, spese per promozioni, stampa, reportistica e pubblicazioni, compresi i costi di pubblicità o di stesura e stampa dei prospetti, relazioni esplicative o dichiarazioni di registrazione, bilanci, imposte od oneri governativi, e tutte le altre spese operative, compreso il costo di acquisto e vendita di asset, interessi, spese bancarie, spese di intermediazione e di comunicazione.

La Società può calcolare in anticipo le spese amministrative e diverse, regolari o di natura ricorrente in base ad una cifra stimata annuale o su altri periodi, e può accumulare la stessa in proporzioni uguali durante questi periodi.

- C. Il patrimonio netto della Società indica le attività della Società come sopra descritte, dedotte le passività sopra definite, il giorno di valutazione in cui viene determinato il Valore Patrimoniale Netto delle azioni. In qualsiasi momento, il capitale della Società deve essere uguale al patrimonio netto della Società, che comprende gli asset netti di tutti i Comparti, da determinarsi in Euro quale valuta di riferimento.

- D. Allocations di attività e passività:

Il Consiglio d'Amministrazione dovrà stabilire un raggruppamento di asset per ogni Comparto, nel seguente modo:

- a) I profitti risultanti dall'emissione di azioni di ogni Comparto dovranno essere registrati nei libri della Società al Comparto stabilito per la relativa Classe di azioni e le attività e passività e utili e spese attribuibili dovranno essere applicate a tale Comparto, ai sensi delle disposizioni del presente Articolo;
- b) se l'asset è derivato da un altro asset, tale asset derivato dovrà essere registrato nei libri della Società nello stesso Comparto dell'asset dal quale è derivato e ad ogni rivalutazione dell'asset, l'aumento o il decremento del valore dovrà essere applicato al relativo Comparto;
- c) ove la Società incorre in una passività relativa ad un asset di un particolare Comparto o a qualsiasi azione presa in collegamento ad un asset di un Comparto particolare, tale passività dovrà essere assegnata al relativo Comparto;
- d) se un'attività o una passività qualsiasi della Società non può essere considerata attribuibile ad un Comparto particolare, tale attività o passività potrà essere assegnata a tutti i Comparti in parti uguali o, se l'ammontare lo richiede, pro rata al valore del rispettivo asset netto di ogni Comparto;
- e) previo pagamento di dividendi agli azionisti di un Comparto, il Valore Patrimoniale Netto di tale Comparto si ridurrà di una somma pari a quella dei dividendi versati.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà riallocare qualsiasi attività o passività precedentemente allocata se a suo giudizio le circostanze lo richiedono. Conformemente all'articolo 181 della legge del 17 dicembre 2010 e in deroga all'Articolo 2093 del Codice Civile, le attività di un Comparto non possono essere collegate per ottenere il pagamento rispetto agli obblighi di un altro Comparto, garantendo quindi la responsabilità limitata per ogni Comparto ed eliminando il rischio di responsabilità incrociata tra i Comparti.

- E. Nel caso in cui le azioni a distribuzione e quelle ad accumulazione vengano emesse in un Comparto come previsto dall'Articolo cinque di questo Statuto, il Valore Patrimoniale Netto per azione di ogni Categoria o Classe di azione del relativo Comparto viene calcolato dividendo le attività nette del relativo Comparto attribuibili ad ogni Categoria o Classe per il numero di azioni di ogni Categoria o Classe in circolazione.

La percentuale di attività nette del relativo Comparto da attribuire ad ogni Categoria o Classe di azioni che è stata inizialmente la stessa percentuale del numero totale di azioni rappresentate da tale Categoria o Classe, cambia, conformemente ai dividendi o ad altre distribuzioni rispetto alle azioni a distribuzione nel seguente modo:

- a) in occasione di qualsiasi dividendo o di altra distribuzione rispetto alle azioni a distribuzione, le attività nette attribuibili a tale Categoria dovranno essere ridotte dell'ammontare di tale dividendo o di altra distribuzione (diminuendo quindi la percentuale di attività nette del relativo Comparto attribuibile alle azioni a distribuzione) e le attività nette attribuibili alle azioni ad accumulazione dovranno rimanere le stesse (quindi aumentando la percentuale delle attività nette del relativo Comparto attribuibile alle azioni ad accumulazione);
- b) al momento di un aumento di capitale della Società, conseguente all'emissione di nuove azioni di una delle Categorie o Classi, le attività nette attribuibili alla Categoria o Classe corrispondente dovranno essere aumentate dell'ammontare ricevuto rispetto a tale emissione;
- c) al momento del riscatto da parte della Società delle azioni di entrambe le Categorie o Classi, le attività nette attribuibili alla Categoria o Classe corrispondente dovranno essere diminuite della somma pagata rispetto a tale riscatto;
- d) al momento della conversione delle azioni di una Categoria o Classe in azioni dell'altra Categoria o Classe, le attività nette attribuibili a tale Categoria o Classe dovranno essere ridotte del Valore Patrimoniale Netto delle azioni convertite e il Valore Patrimoniale Netto attribuibile alla Categoria o Classe corrispondente dovrà essere aumentato di tale somma.

- F. Ai fini di questo Articolo:

- a) le azioni della Società che devono essere riscattate devono essere trattate come esistenti e devono essere tenute in considerazione fino ad immediatamente dopo la chiusura dell'attività il giorno di valutazione indicato in questo Articolo, e da quel momento fino al pagamento del prezzo dovranno essere considerate una passività della Società;
- b) le azioni che devono essere emesse dalla Società a seguito della sottoscrizione di richieste ricevute dovranno essere trattate

- come in corso di emissione a partire dalla data di chiusura dell'attività il giorno della valutazione riferito in questo Articolo e tale prezzo, fino a quando sarà ricevuto dalla Società, dovrà essere considerato come un debito dovuto alla Società;
- c) tutti gli investimenti, i saldi di cassa e altre attività della Società espressi in valute diverse dall'Euro dovranno essere valutati dopo aver preso in considerazione il tasso di mercato o i tassi di cambio in vigore in Lussemburgo nella data di determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle azioni; e
  - d) nella misura possibile, dovrà essere data efficacia in ogni giorno di valutazione agli acquisti o alle vendite di titoli disposte per la Società in quel giorno di valutazione.

#### **ARTICOLO VENTITRE:**

---

Qualora la Società offra in sottoscrizione azioni appartenenti a qualsiasi Comparto, il prezzo per azione al quale esse saranno offerte e vendute sarà il relativo Valore Patrimoniale Netto per azione come specificato sopra, oltre gli oneri di vendita se previsti dai documenti d'offerta. Qualsiasi remunerazione conferita ad agenti che operano per collocare le azioni dovrà essere dedotta da questi oneri. Il prezzo così stabilito sarà pagabile entro un periodo di tempo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione ma non oltre i 10 giorni bancari lavorativi in Lussemburgo successivi al giorno di valutazione applicabile.

#### **ARTICOLO VENTIQUATTRO:**

---

L'anno finanziario della Società comincerà il primo giorno di ottobre di ogni anno e terminerà l'ultimo giorno di settembre dello stesso anno, ad eccezione del primo anno finanziario, il quale è cominciato nella data di costituzione ed è terminato l'ultimo giorno di settembre del 1999.

#### **ARTICOLO VENTICINQUE:**

---

Per ogni Comparto e rispetto ad azioni a distribuzione, l'assemblea generale degli azionisti potrà, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, ed entro i limiti fissati dalla legge, decidere la distribuzione di dividendi ai rispettivi azionisti. Il Consiglio d'Amministrazione potrà anche distribuire acconti sui dividendi rispetto alle azioni a distribuzione. Nessun dividendo potrà essere pagato sulle azioni ad accumulazione. I titolari di azioni ad accumulazione parteciperanno egualmente ai risultati della Società, mantenendo le proprie quote investite nella Società e rimanendo possessori delle azioni ad accumulazione.

#### **ARTICOLO VENTISEI:**

---

In caso di scioglimento della Società, la liquidazione dovrà essere eseguita da uno o da più liquidatori (i quali potranno essere persone fisiche o giuridiche) nominati dall'assemblea degli azionisti; l'assemblea degli azionisti che delibererà in merito a tale scioglimento stabilirà anche i loro poteri e compensi.

Le operazioni di liquidazione dovranno essere eseguite conformemente alla legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo.

I proventi netti della liquidazione di ogni Comparto saranno distribuiti dai liquidatori agli azionisti di ogni Comparto proporzionalmente alle loro rispettive partecipazioni nel Comparto interessato.

Il Consiglio d'Amministrazione ha diritto di decidere in merito allo scioglimento automatico di un Comparto qualora le attività nette scendano al di sotto del limite fissato di volta in volta dal Consiglio d'Amministrazione.

#### **ARTICOLO VENTISETTE:**

---

Il presente Statuto può essere emendato di volta in volta dall'assemblea generale degli azionisti, a condizione che siano rispettati i requisiti di quorum e di votazione previsti dalle leggi del Lussemburgo.

Qualsiasi emendamento che influenzi i diritti degli azionisti di qualsiasi classe o Comparto rispetto a quelli di altre classi o Comparti sarà soggetto, inoltre, ai medesimi requisiti di quorum e maggioranza relativamente ad ogni classe o Comparto, ove gli azionisti di tale classe o Comparto siano presenti o rappresentati.

#### **ARTICOLO VENTOTTO:**

---

Tutte le questioni non regolamentate da questo Statuto saranno regolate conformemente alla legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e relativi emendamenti, nonché dalla legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo.

- **STATUTO COORDINATO** -  
[timbro e firma Notaio Joëlle Baden]

